



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dal sig. **Vincenzo GALASSO**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA l'Attestazione n. 91704 rilasciata in data 30/10/2018 dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessato *"il diritto all'insegnamento nel campo Arti visuali"*;

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "condizione necessaria, ma non sufficiente" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

VISTA la sentenza del TAR sezione III bis n. 12092/2021 REG.PROV.COLL. pubblicata in data 24 novembre 2021, che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell'interessato e quello italiano, prescindendo dall'attestazione di competenza professionale rilasciata ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;

CONSIDERATO l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del TAR del Lazio;

RITENUTO che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

RITENUTO, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessata, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

RITENUTO, in particolare, che, quanto alla "*durata complessiva*" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata, né l'effettiva realizzazione del tirocinio svolto in presenza, così come, nel suo complesso, la partecipazione a "*formazioni continue a tempo pieno*", tale che i contenuti del percorso professionalizzante utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente al percorso accademico italiano;

RITENUTO, altresì, che la produzione di una ADEVERINTA della competente Autorità rumena non attesti inconfutabilmente il "livello" richiesto per l'analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell'attestazione di competenza professionale (come previsto dall'art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente "il diritto all'insegnamento", in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;

CONSIDERATO, inoltre, quanto all'effettivo **valore qualitativo** della formazione dedotta, che i certificati dell'università rumena, contenenti il dettaglio dei moduli frequentati, sono del tutto privi di riferimenti concreti alla disciplina studiata e menzionano esclusivamente approfondimenti di tipo psico-pedagogico; che lo stesso modulo ipoteticamente dedicato all'approfondimento della didattica della disciplina, per la quale si chiede il riconoscimento, viene definito genericamente "Didattica della specialità" e riporta una bibliografia contenente testi validi per l'insegnamento della didattica di tutte le discipline e di tutte le classi di concorso;

VERIFICATA, pertanto, l'insovrapponibilità dei percorsi italiano e rumeno ed il conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all'esito dei percorsi previsti dall'ordinamento vigente in Italia;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 66 del 7 gennaio 2022, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la comunicazione pervenuta a questo Ministero in data 14/07/2023 attraverso l'apposita piattaforma, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha fatto riconoscere l'esito favorevole della misura compensativa svolta dall'interessata per gli insegnamenti in argomento;

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale:

- diploma di istruzione post secondario: Laurea in "Beni culturali indirizzo Beni mobili e artistici", conseguita presso l'Università degli Studi di Lecce (Italia), il 3 dicembre 2004;

- titolo professionalizzante: "*Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II*" – 2016/2017 e 2017/2018 - rilasciati rispettivamente con n. 319 del 10.05.2018 e con n. N. 11 del 02.10.2018 presso l'Università "VALAHIA" di Trgovite (Romania),

posseduto dal cittadino italiano sig. **Vincenzo GALASSO**, nato a Francavilla Fontana (BR) (ITALIA), il giorno 10 marzo 1978, per gli effetti della Sentenza del TAR (Sezione Terza Bis) bis n.

12092/2021 REG.PROV.COLL. pubblicata in data 24 novembre 2021, è titolo che permette l'esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di II grado per la classe di concorso:

A-54 STORIA DELL'ARTE

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Fabrizio Manca

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art.15 del D.P.R. 642 del 1972.